

Interventi parziali con sconto 55%

VENERDÌ 05 DICEMBRE 2008 10:18

Agenzia Entrate: si può beneficiare del 55% anche se la pompa di calore non sostituisce in toto l'impianto



A precise condizioni, è possibile usufruire dello sconto del 55% anche per quegli interventi in cui la pompa di calore ad alta efficienza si limita ad integrare il vecchio impianto di climatizzazione invernale senza sostituirlo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 458/E del 1° dicembre in risposta all'interpello di una società che intende effettuare alcuni interventi, presso gli edifici dove svolge la propria attività, finalizzati al risparmio energetico.

L'istante intende sostituire alcune unità terminali del riscaldamento autonomo primario (radiatore o fan coil) e la vecchia pompa di calore del sistema di riscaldamento primario (conservando la caldaia autonoma esistente) con una pompa di calore ad alta efficienza. Utilizzando principalmente beni prodotti dalle consociate del gruppo di cui fa parte (che opera nel settore dei sistemi di climatizzazione fissa), l'istante chiede se può usufruire della detrazione del 55%.

L'Agenzia ricorda che la Finanziaria 2008, oltre ad aver prorogato fino al 2010 l'agevolazione introdotta con la Finanziaria 2007, ha inserito tra gli interventi agevolati le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

In base alla normativa, sottolinea l'Agenzia, sembrerebbe che l'ambito di applicazione del bonus debba ritenersi limitato ai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a quelli di integrazione degli stessi. In altre parole, l'agevolazione appare applicabile solo agli interventi che sostituiscono in modo integrale i vecchi impianti con pompe di calore ad alta efficienza, e non semplicemente alla sostituzione di "alcune unità terminali del riscaldamento autonomo" ovvero "la vecchia pompa di calore a riscaldamento integrativo".

Tuttavia, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, il comma 344 della Finanziaria 2007 riconosce il diritto alla detrazione in funzione del risultato raggiunto, prescindendo dalla tipologia di intervento praticato. Pertanto, lo sconto fiscale può essere fruito anche nel caso in cui la pompa di calore integri solamente il vecchio climatizzatore invernale, a condizione però che l'intervento comporti una riduzione dei consumi secondo i valori stabiliti dal decreto 11 marzo 2008 e che la riduzione della trasmittanza termica sia riferibile all'edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari.

Nel rispetto di questi requisiti, conclude l'Agenzia, l'istante può usufruire della detrazione del 55% fino a un massimo di 100mila euro. Ininfluyente, la categoria catastale dell'immobile e se esso è detenuto o posseduto dal contribuente.

Inoltre, non impedisce la fruizione del bonus il fatto che i materiali utilizzati siano forniti direttamente dalle consociate del gruppo, purché l'acquisto sia effettuato nei confronti di imprese residenti o localizzate in uno degli Stati appartenenti alla white list (art. 168-bis del Tuir) e che il prezzo di cessione sia equiparabile al normale valore di mercato (art. 9, comma 3 del Tuir).

[< Prec.](#)

[Succ. >](#)

ULTIMO AGGIORNAMENTO (VENERDÌ 05 DICEMBRE 2008 16:29)